



R.G. C.S.A.: 05/2025

Sent. N.: 05/2025

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte Sportiva d'Appello, così composta:

Avv. Antonio De Nisco Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo Vice Presidente

Avv. Andrea Borgheresi Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Inerente il reclamo presentato dalla Maison Galeota (ASD Città di Cicciano) avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, adottata e pubblicata il giorno 21.5.2025, con la quale il giudice *di prime cure* ha rigettato il ricorso presentato dalla ASD Città di Cicciano ed ha convalidato il risultato acquisito sul campo di gara relativo all'incontro disputato in data 3 maggio 2025 e valevole per il campionato di serie A2 – Raffa 2025, tra le squadre C.B. Sassari c/ Maison Galeota (ASD Città di Cicciano);

PREMESSO CHE

- 1) con ricorso depositato in data 5 maggio 2025 la Maison Galeota (ASD Città di Cicciano), impugnava dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale F.I.B. l'omologazione del risultato acquisito sul campo di gara relativo all'incontro sopra specificato rappresentando che, nonostante il Giudice di Gara avesse per due volte effettuato le prove di scorrevolezza dei campi ed in entrambi i casi i dati fossero risultati non conformi a quelli previsti dall'art. 59 del Regolamento del Campionato A2 Raffa-2025 (nello specifico, alla seconda misurazione erano state riscontrate sei misure irregolari in quanto sotto i, sette metri), l'incontro si teneva lo stesso in violazione del disposto di cui al punto iii) del medesimo articolo per

cui in tali casi: il *“direttore di incontro è tenuto a dichiarare i terreni di gioco irregolari e pertanto dichiarare l'incontro perso per la squadra ospitante con punteggio di punti 0-8 per ogni set e dunque 0-64 finale”*;

- 2) il reclamo veniva rigettato sulla base dell'assunto per cui: *“il giudizio del Direttore di Gara sulla inagibilità del campo è insindacabile”* e, quindi non avendo *“...dichiarato l'inagibilità del campo, pur avendo effettuato la misurazione della distanza, erroneamente, con un proprio strumento”* l'esito della gara andava *“Convalidato...”*;
- 3) con appello depositato in data 21 maggio 2025 la ricorrente presentava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale rappresentando: sia la difformità delle misure sopra precisate ed il fatto che l'insindacabilità del direttore di Gara non sia applicabile al caso di specie; sia che, se veramente il Direttore di Gara aveva effettuato dette misurazioni con un proprio strumento, voleva dire che la società ospitante non gli aveva messo a disposizione gli strumenti previsti e omologati dalla Federazione per l'effettuazione della prova di scorrevolezza dei campi e quindi fosse incorsa anche nella violazione prevista dal art. 59 lett. d) del Regolamento Campionato serie A2-Raffa 2025, sanzionata anch'essa con la perdita a tavolino della gara per 0-8 per ogni set e, dunque, con 0-64 di risultato finale;
- 4) nell'ambito del presente giudizio veniva fissata udienza di discussione per il giorno 04 giugno 2025 ove venivano convocate entrambe le parti: la Maison Galeota (Città di Cicciano), che aveva espressamente chiesto di essere sentita e la C.B. Sassari, quale parte interessata all'esito del giudizio;
- 5) tempestivamente si costituiva la ASD G.B. Sassari, la quale contestava recisamente ogni addebito evidenziando di aver messo a disposizione del Direttore di Gara tutti gli strumenti omologati dalla Federazione per permettere allo stesso la verifica prevista dall'art. 59 lettere a, i, ii, R.G. e che, fatte le opportune verifiche, il Direttore di Gara aveva sancito la regolarità autorizzando l'incontro e, quindi, detta decisione era insindacabile e chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la conferma del risultato omologato;
- 6) essendo emersa in sede di discussione l'esigenza di sentire personalmente il Direttore di Gara, Sig. Fiori Pietro, nonché il referente per le verifiche di

scorrevolezza della società ospitante, sig. Angelo de Palmas, la Corte rinviava all'udienza del 6 giugno 2025 per consentire detto adempimento;

7) all'udienza del 6 giugno 2025 venivano sentite entrambe le persone convocate, le quali evidenziavano come la squadra ospitante avesse correttamente messo a disposizione del Direttore di Gara le strumentazioni necessarie alle prove di scorrevolezza, ma confermavano che, in esito alle misurazioni, alcune distanze percorse dalle bocce risultavano difformi (*rectius* minori) rispetto a quanto normativamente previsto dall'art. 59 R.G., anche se in misura inferiore nella seconda misurazione rispetto alla prima. Il Direttore di Gara, nello specifico, confermava come alcune delle misurazioni effettuate non fossero congrue ma, considerato che tra la prima e la seconda misurazione, dopo che era stato fatto arieggiare l'impianto, le differenze si andavano assottigliando, aveva valutato che la situazione probabilmente sarebbe ulteriormente migliorata prima dell'incontro (previsto dopo quattro ore) ed a sua "*insindacabile valutazione ha valutato di far effettuare l'incontro...*", dopo aver sentito il parere conforme del Coordinatore raggiunto per via telefonica. Il secondo teste, sig. Angelo De Palmas, nulla sapeva riferire circa dette misurazioni, confermando più volte di non essere stato informato delle rilevazioni non conformi e specificando di non sapere il motivo per cui fossero state aperte le porte e fatto arieggiare l'impianto;

8) Le parti si riportavano, infine, alle rispettive memorie chiedendone l'accoglimento, la A.S.D. C.B. Sassari faceva inoltre presente che la scorrevolezza dei campi del proprio impianto non era mai stata contestata nonostante ivi fossero state effettuate una serie di partite e svolti campionati anche di alto livello e ribadiva di non essere stata correttamente informata della non conformità delle misurazioni prima dell'incontro perché, nel caso, avrebbe adottato tutte le misure necessarie a superare la problematica, ma di aver svolto la partita in perfetta buona fede, confidando sulla dichiarazione di regolarità del campo del Direttore di Gara e di ritenere che la squadra ospite avesse sollevato il problema sol perché risultata sconfitta all'esito dell'incontro.

9) A questo punto la Corte congedava i testimoni e si ritirava in camera di consiglio per la decisione all'esito della quale emetteva il dispositivo che veniva comunicato e pubblicato, riservandosi 5 giorni per la motivazione di seguito specificata:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo della Maison Galeota (ASD Città di Cicciano) è parzialmente fondato e viene pertanto accolto.

In primo luogo preme evidenziare come sia emersa in modo evidente, sia dalla documentazione in atti che dalle testimonianze rese dalle persone presenti, che la società ospitante aveva effettivamente messo a disposizione del Direttore di Gara tutti gli strumenti necessari ad effettuare le prove di scorrevolezza dei campi, anche se poi il Direttore di Gara aveva ritenuto di utilizzare un proprio strumento, ma solo per la misurazione delle distanze.

Risulta pertanto rispettato il requisito richiesto dagli artt. 59 e 60 del Regolamento Campionato Serie A2-Raffa 2025 che richiede espressamente che: *“prima dello svolgimento di tutti gli incontri, la squadra ospitante deve provvedere a fornire al direttore tutti gli strumenti necessari per le verifiche sopra riportate...”* e sul punto, quindi, nessun addebito può essere sollevato alla ASD B.C. Sassari che ha rispettato appieno quanto ivi previsto.

Al contrario, invece, per quanto riguarda le prove di scorrevolezza effettuate dal Direttore di Gara dalle ore 10.30 alle ore 11.00 del giorno fissato per l'incontro, le distanze non sono risultate conformi a quanto richiesto dall'art. 59 del Regolamento Campionato Serie A2 Raffa 2025, né in sede di prima misurazione, né in occasione della seconda.

Come riportato nel referto dell'incontro e meglio specificato, sia in sede di chiarimenti forniti al Giudice Sportivo Nazionale che in occasione della testimonianza resa all'udienza del 6 giugno 2025, dal Direttore di Gara, Sig. Fiori Pietro, lo stesso effettuava una prima misurazione alle ore 10.30, appena arrivato presso l'impianto ove si sarebbe svolto l'incontro, ravvisando delle misure non congrue; dopo alcuni minuti e dopo che il personale della società ospitante aveva provveduto ad arieggiare i locali, aveva effettuato una seconda misurazione, rilevando che le misurazioni si erano avvicinate alla regolarità (ma risultavano ancora difformi in sei punti), non essendoci più tempo per effettuare ulteriori misurazioni, ma ritenendo che col passare del tempo le corsie *“sarebbero state con grande probabilità regolari....”*, ha ritenuto di far disputare comunque l'incontro.

Al contrario, sul punto il Regolamento Campionato Serie A2 Raffa 2025 è chiaro e non ammette diverse interpretazioni laddove, all'art. 59, lettera a), al punto i) statuisce che: *“la prova di scorrevolezza (da effettuare obbligatoriamente dalle ore 10.30 alle 11.00)....dovrà attestare che la distanza percorsa dalla Boccia tipo FIB...in un qualsiasi*

punto del campo sia compresa tra 7 e 11,50 metri....” e al successivo punto iii) afferma espressamente che: “qualora le verifiche effettuate nei punti precedenti (rectius prova di scorrevolezza, prova di rimbalzo, ecc...) dovessero risultare non idonee (eccessivo rimbalzo o scorrevolezza non corretta), il direttore d’incontro è tenuto a dichiarare i terreni di gioco irregolari pertanto decretare l’incontro perso per la squadra ospitante con il punteggio di punti 0.8 per ogni set e dunque 0-64 finale”.

La chiarezza del dato normativo non dà spazio ad alcuna possibilità interpretativa, anche in applicazione del brocardo latino (ripreso anche dall’art. 12 delle Preleggi) per cui *in claris non fit interpretatio*, e, quindi, dicendo che in caso di rilievi difformi il Direttore di Gara “è tenuto” a dichiarare l’inagibilità del campo ed a dare l’incontro perso a tavolino per la squadra ospitante, il legislatore regolamentare non ha certo inteso dare al direttore di gara una facoltà insindacabile di attestare la regolarità del campo anche nel caso in cui i rilievi diano esito negativo in quanto non conformi alla normativa tecnica; di insindacabilità, oltretutto, il regolamento parla esclusivamente nel caso di declaratoria di “inagibilità” dei terreni di gioco.

Diversamente intendendo, d’altro canto, nel caso in cui si dovesse ritenere che il Direttore di Gara sia legittimato a dichiarare “agibili” i campi e quindi a far tenere l’incontro anche in caso di rilevazioni irregolari secondo un suo insindacabile arbitrio, le norme che impongono dette misure e che prevedono un limite minimo e massimo delle distanze percorse dalle bocce in un qualsiasi punto del campo – peraltro statuendo la sanzione della perdita a tavolino dell’incontro nel caso di violazione - si avrebbero come non scritte, *inutiliter datae*, legittimando per tal modo un’interpretazione abrogativa della norma che, come tale, non è certo consentita, oltreché un potere *ad libitum* del direttore di gara che non trova cittadinanza in alcun regolamento tecnico o di giustizia sportiva di alcuna Federazione Sportiva.

Infine, preme rilevare come non sia emerso alcun comportamento omissivo della squadra ospitante di rilevanza disciplinare, che ha fatto tutto quanto era tenuta a fare secondo quanto previsto dalle norme regolamentari, mettendo a disposizione del direttore di Gara tutti gli strumenti, regolarmente omologati dalla Federazione, vieppiù arieggiando i locali per consentire un miglioramento della situazione, ma nonostante ciò anche la seconda misurazione risultava in alcuni punti irregolare determinando la situazione oggettiva prevista dall’art. 59, lettera a) punto iii), che prevede la conseguente declaratoria di

irregolarità dei campi e della sconfitta dell'incontro per la squadra ospitante con il punteggio di 0-8 per ogni set e dunque 0-64 finale.

Tanto sopra premesso e considerato la presente Corte, per i motivi sopra esposti;

DELIBERA

Di accogliere il reclamo proposto dalla Maison Galeota (ASD Città di Cicciano) ed in riforma della sentenza del Giudice Sportivo Nazionale del 21.5.2025, decretare l'incontro perso per la squadra ospitante, A.S.D. Bocciofila Sassari, con il risultato di 0-8 per ogni set e, dunque, 0-64 finale.

Manda alla segreteria per gli adempimenti del caso.

Ordina la restituzione del Contributo versato al reclamante.


Manda alla segreteria per le comunicazioni alle parti costituite e per la pubblicazione.

Roma, 09 giugno 2025

La Corte Federale D'Appello


Avv. Antonio De Nisco

Presidente



Avv. Giuseppe Emmolo

Vice Presidente estensore



Avv. Andrea Borgheresi

Componente

